



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva
Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche

CAPITOLATO D'APPALTO
del servizio di inclusione ed integrazione dei minori con disabilità frequentanti
i centri estivi del Comune di Trieste
ESTATE 2024

CIG in corso di acquisizione	
Importo a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza interferenziali (al netto di IVA)	Euro 503.459,00.- (di cui Euro 479.501,08.- per la manodopera)
Oneri della sicurezza interferenziali (al netto di IVA) non soggetti a ribasso	Euro 7.084,00.-
Importo inclusi gli oneri della sicurezza interferenziali (al netto di IVA)	Euro 510.543,00.-

ALLEGATI

all. sub A - mod.offerta economica

all. sub B - D_P_REG_0190-2001

all. sub C - criteri generali del progetto del servizio dei centri estivi comunali

all. sub D - patto d'integrità

all sub E - codici di comportamento

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

ART. I OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di inclusione ed integrazione territoriale e sociale dei bambini in età di scuola dell'infanzia e scuola primaria certificati ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 104/1992 e frequentanti i centri estivi del Comune di Trieste. Il servizio ha la finalità di sostenere i bambini con disabilità nelle loro attività di centro estivo, incentivando i progressivi livelli di autonomia.
2. Il servizio prevede interventi di supporto nelle attività previste dalla programmazione definita dai gestori dei centri estivi, ivi comprese le attività di *routine* (pasti, riposo ...). Gli interventi prevedono, pertanto, l'affiancamento dei bambini per facilitare e mediare la loro partecipazione nelle diverse attività di centro estivo. A tal fine, il personale dovrà agire in stretta collaborazione con i coordinatori, gli educatori e il personale ausiliario dei centri estivi e adoperarsi per:
 - mantenere con la famiglia, o la figura di tutela, rapporti di costante collaborazione
 - collaborare con le figure professionali territoriali che hanno in carico i bambini
 - partecipare alle riunioni degli operatori dei centri estivi
3. Nell'esecuzione degli interventi l'approccio sarà polifunzionale, rivolto cioè alla globalità della persona ed al complesso dei bisogni e delle abilità di cui questa è portatrice, coniugando nell'operatività le prestazioni di carattere socio-educativo con le modalità di sostegno, accompagnamento, cura della persona e assistenza primaria.
4. Il servizio oggetto del presente appalto si svolge nelle sedi e nei periodi di cui alle sottostanti tabelle, salvo eventuali variazioni dovute a sopravvenute imprevedibili esigenze tecniche:

SEDI DI SCUOLA DELL'INFANZIA

Tipologia	Sede	Turno 1°	Turno 2°	Turno 3°	Turno 4°
Scuola dell'infanzia	Delfino Blu <i>salita di Greta n. 34/4</i>	1 luglio 12 luglio	15 luglio 26 luglio	29 luglio 9 agosto	19 agosto 29 agosto
Scuola dell'infanzia	Kamillo Kromo <i>strada Vecchia dell'Istria n.78</i>	1 luglio 12 luglio	15 luglio 26 luglio	29 luglio 9 agosto	19 agosto 29 agosto
Scuola dell'infanzia	Primi Voli <i>via Mamiani n. 2</i>	1 luglio 12 luglio	15 luglio 26 luglio	29 luglio 9 agosto	19 agosto 29 agosto
Scuola dell'infanzia	Pollitzer <i>via dell'Istria n. 170</i>	1 luglio 12 luglio	15 luglio 26 luglio	29 luglio 9 agosto	19 agosto 29 agosto
Scuola dell'infanzia	Ferrante Aporti <i>via Pendice Scoglietto n.20</i>	1 luglio 12 luglio	15 luglio 26 luglio	29 luglio 9 agosto	19 agosto 29 agosto

SEDI DI SCUOLA PRIMARIA

Tipologia	Sede	Turno 1°	Turno 2°	Turno 3°	Turno 4°	Turno 5°	Turno 6°
Scuola primaria	Saba <i>Salita di Gretta n. 34/2</i>	11 giugno 14 giugno	17 giugno 28 giugno	1 luglio 12 luglio	15 luglio 26 luglio	29 luglio 9 agosto	19 agosto 29 agosto
Scuola primaria	Morpurgo <i>Scala Campi Elisi n. 4</i>			1 luglio 12 luglio	15 luglio 26 luglio	29 luglio 9 agosto	19 agosto 29 agosto
Scuola primaria	Filzi Grego <i>Strada di Guardiella n. 9</i>	11 giugno 14 giugno	17 giugno 28 giugno	1 luglio 12 luglio	15 luglio 26 luglio	29 luglio 9 agosto	19 agosto 29 agosto

5. L'orario di funzionamento dei centri estivi è il seguente:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, con la seguente articolazione:
 - 7.30 – 9.00 accoglienza
 - 9.00 - 16.00 attività
 - 16.00 – 17.30 post-accoglienza

ART. 2 DURATA E VALORE DELL'APPALTO

1. Il presente appalto decorre dal 6 giugno 2024 e termina il 29 agosto 2024.
2. L'importo stimato del presente appalto è di **Euro 510.543,00.-** (cinquecentodiecimilacinquecentoquarantatre/00) IVA esclusa, di cui **Euro 479.501,08.-** (quattrocentosettantanovemilacinquecentouno/08) per i costi della manodopera ed **Euro 7.084,00.-** (settemilaottantaquattro/00) IVA esclusa per oneri della sicurezza interferenziali
3. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di aumentare o ridurre la dotazione di personale prevista dal presente capitolato in relazione:
 - all'andamento delle iscrizioni al servizio di bambini con disabilità, tenuto conto del grado di disabilità
 - all'eventuale variazione, anche in aumento e/o in diminuzione, delle sedi e del numero di turni di centro estivo attivati
4. Le variazioni dell'importo contrattuale conseguenti all'aumento o alla riduzione di cui al comma 3 saranno calcolate sulla base del costo orario come indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023.
5. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da

eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ART. 3

PERSONALE – DOTAZIONE E COMPITI

1. Entro il giovedì antecedente l'inizio di ciascun turno, saranno comunicati dalla Stazione Appaltante i dati relativi ai bambini con disabilità ammessi alla frequenza del turno e il numero di operatori necessari per quel turno.
2. Il numero di operatori necessari ai sensi del comma 1 sarà determinato sulla base del numero di bambini con disabilità ammessi, tenuto conto del grado di disabilità e delle specifiche necessità di ciascuno di essi. In caso di minore con disabilità grave, potrà essere richiesta la presenza di un operatore dedicato. Negli altri casi, verranno assegnati ad un operatore fino ad un massimo di 4 minori.
3. Gli operatori assenti a qualunque titolo dovranno essere immediatamente reintegrati onde garantire il previsto supporto ai bambini.
4. In caso di assenza dei minori, previa verifica con le famiglie circa la durata dell'assenza, l'appaltatore sospende il servizio di supporto dal secondo giorno dell'assenza fino alla ripresa della frequenza, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.
Nel primo giorno di assenza dei minori, l'operatore rimane a disposizione per eventuali necessità di altri bambini con disabilità destinatari del servizio.
Nel caso l'assenza dei minori sia programmata, il servizio di supporto deve essere sospeso fin dal primo giorno dell'assenza.
Per il periodo di sospensione, all'appaltatore non è dovuto alcun corrispettivo.
5. Per l'organizzazione, il monitoraggio e la verifica finale del servizio è prevista la figura di un **Coordinatore** in possesso di diploma di laurea, con conoscenze professionali teoriche, specialistiche e gestionali, nonché capacità organizzativa e di coordinamento adeguate all'attività da svolgere.
6. La figura di cui al comma precedente è referente unico dell'appalto nei confronti della Stazione Appaltante, alla quale dovrà fare specifico ed esclusivo riferimento per la condivisione dell'organizzazione delle attività e per la verifica finale sullo svolgimento del servizio. Detta figura dovrà essere presente sul territorio per almeno n. 3 ore giornaliere per n. 56 giorni lavorativi, dal 06.06.2024 al 29.08.2024, con sospensione nella settimana dal 12 agosto al 16 agosto 2024, con reperibilità telefonica per tutta la durata dell'appalto.
7. L'appaltatore deve assegnare al/ai minore/i il medesimo operatore almeno per la durata di un turno e, possibilmente, per tutti i turni di iscrizione, salvo comprovate cause che ne giustificano il cambio con altro personale.
8. Si riporta di seguito il prospetto relativo al numero di operatori indicativo previsto, calcolato sulla base del numero di bambini con disabilità frequentanti i centri estivi negli anni precedenti e del loro grado di disabilità:

turno	n. operatori scuola dell'infanzia	n. operatori scuola primaria	n. ore	n. giorni per turno
11-14 giugno	0	34	1.033,60	4 gg
17 giugno -28 giugno	0	34	2.584,00	10 gg
1 - 12 luglio	32	35	5.092,00	10 gg
15 - 26 luglio	32	35	5.092,00	10 gg
29 luglio - 9 agosto	32	35	5.092,00	10 gg
19 - 29 agosto	30	29	4035,6	9 gg
TOTALE	126	202	22929,2	
Totale complessivo approssimato	328		22930	

9. Il monte ore complessivo minimo stimato per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio come sopra prospettato è il seguente:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	MONTE ORE COMPLESSIVO MINIMO
Coordinatore	168
Operatori addetti al supporto	22.930
Totale monte ore complessivo minimo	23.098

10. Il monte ore di cui al comma precedente riferito agli operatori addetti al supporto è stato calcolato considerando un numero di ore giornaliere pari a 7,6 per ciascun operatore, stante che l'orario di effettiva frequenza dei minori risulta variabile. Gli eventuali maggiori costi conseguenti ad un orario di frequenza superiore a 7,6 ore giornaliere saranno a carico dell'appaltatore.
11. Deve essere garantita la presenza di un numero adeguato di operatori con conoscenza della lingua slovena per il supporto dei bambini con disabilità inseriti nella sezione slovena, che verrà attivata presso una scuola dell'infanzia e una scuola primaria.
Gli operatori devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la perfetta conoscenza della lingua slovena scritta e parlata.
12. In assenza delle apposite tabelle aggiornate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 41, comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023, i costi presunti della manodopera sono individuati sulla base del vigente *C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*, il cui rinnovo è stato firmato, in via definitiva, in data 05.03.2024 e sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	Costo orario
Coordinatore	23,41
Operatori addetti al supporto	20,74
Importo complessivo, tenuto conto del monte ore minimo di cui al comma 9	€ 479.501,08.-
Percentuale di incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza interferenziali	95,24%

ART. 4 PERSONALE - REQUISITI

1. L'appaltatore si impegna ad impiegare nel servizio solamente personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non inferiore ai 18 anni e possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio (in alternativa):
 - diploma di scuola media superiore
 - diploma della scuola dell'obbligo ed esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni

ART. 5 PERSONALE - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Tutti i titoli di studio e professionali devono essere depositati presso la sede dell'appaltatore, che si impegna ad esibirli a richiesta della Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i seguenti dati nei tempi sottoindicati agli indirizzi e.mail che verranno successivamente comunicati:
 - nominativo, luogo e data di nascita, titolo di studio ed esperienze professionali, numero telefonico, indirizzo e.mail e di residenza del **Coordinatore**, cui la Stazione Appaltante farà riferimento in corso d'appalto, da comunicarsi almeno una settimana prima della presa in servizio del Coordinatore medesimo
 - nominativo, luogo e data di nascita, titolo di studio ed esperienze professionali, numero telefonico ed indirizzo di residenza degli **operatori** assegnati a ciascuna sede di centro estivo, da comunicarsi prima dell'inizio di ciascun turno
 - ogni eventuale variazione degli operatori assegnati al servizio al momento del suo stesso verificarsi
3. Lo stato di dipendente o socio del personale impiegato nel servizio dovrà essere dimostrato, a richiesta della Stazione Appaltante, con specifica documentazione.
4. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare o di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del dipendente o socio motivatamente non gradito, con possibilità per l'appaltatore di controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente, e comunque, al più tardi, entro 10 giorni, il personale contestato.
5. Per tutto il personale impiegato, l'appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*.
6. La Stazione Appaltante può richiedere, in ogni momento, la documentazione attestante le presenze giornaliere in servizio del personale dell'appaltatore.

7. Ogni operatore deve essere identificato da un cartellino di riconoscimento fornito dall'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 9.
8. Può fruire del pasto a carico della Stazione Appaltante esclusivamente il personale che svolge attività di sostegno e assistenza ai bambini durante la mensa e che presti attività lavorativa nel pomeriggio almeno fino alle ore 14.30.
9. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, alla fine di ciascun turno, tramite file di calcolo, l'evidenza delle presenze giornaliere dei minori con i relativi orari di frequenza.

ART. 6

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'appaltatore s'impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nel servizio le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, applicando, nei confronti del suddetto personale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il vigente *C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
3. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
5. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo.
8. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto del contenuto del presente articolo.

ART. 7
SPECIFICHE TECNICHE, QUALITÀ DEL SERVIZIO E OBBLIGHI
DELL'APPALTATORE

1. Nell'espletamento del servizio l'appaltatore è strettamente vincolato all'esecuzione del progetto presentato in sede di gara.
2. Funzionari comunali incaricati potranno essere presenti, anche quotidianamente, nelle sedi dei centri estivi per verificare l'andamento del servizio.
3. Nell'esercizio delle attività inerenti al servizio in oggetto l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché di ogni altra disposizione dettata dalla Stazione Appaltante a garanzia della privacy degli utenti del servizio.
4. Nello svolgimento del servizio l'appaltatore si impegna a prestare la massima cura nell'utilizzo dei locali, degli spazi e delle attrezzature delle strutture ospitanti, ivi comprese le aree esterne.
5. Al termine del servizio l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro il mese di settembre 2024, una relazione di verifica finale del servizio.
6. L'appaltatore è tenuto altresì ad effettuare un'indagine di *customer satisfaction* e trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il mese di settembre 2024, i dati elaborati anche mediante fogli di calcolo.

ART. 8
AFFIDAMENTO

1. L'affidamento del servizio avverrà mediante espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, facendo ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale della Regione Friuli-Venezia Giulia - eAppalti FVG, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. L'affidamento avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 4 e 108, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023.
3. Agli elementi di natura qualitativa saranno attribuiti complessivamente 85 punti, mentre agli elementi di natura quantitativa (prezzo) 15 punti, per un totale di 100 punti.
4. L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa avverrà sulla base del criterio della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari di gara.
Sulla base di questo criterio, ciascun commissario di gara attribuisce a ciascun concorrente per ogni elemento di natura qualitativa un coefficiente variabile tra zero e uno. Si procede quindi a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario e a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prime calcolate. I

coefficienti definitivi così ottenuti vengono moltiplicati per i punteggi massimi previsti dal presente capitolato per ogni elemento di natura qualitativa.
Per ogni offerta tecnica viene quindi effettuata la sommatoria dei punteggi ottenuti negli elementi qualitativi di valutazione.

5. L'attribuzione del punteggio per gli elementi di natura quantitativa (prezzo) avverrà utilizzando la seguente formula, come da *Protocollo d'Intesa per la definizione di regole da applicare per l'affidamento degli appalti e l'esecuzione dei contratti* tra il Comune di Trieste e le Confederazioni Sindacali Provinciali, approvato con deliberazione giuntale n. 554 dd. 23.11.2015:

$$PP_I = \frac{P_{MIN}}{P_I} \times MPP$$

ove

PP_I = punteggio prezzo da assegnare all'offerta considerata

P_I = prezzo dell'offerta considerata

P_{MIN} = prezzo dell'offerta più bassa

MPP = punteggio massimo previsto per il prezzo (15)

6. La Commissione giudicatrice:
- non procederà all'apertura dell'offerta economica del concorrente che non consegua, nella valutazione degli elementi dell'offerta tecnica, un punteggio almeno pari a 50 su 85, procedendo quindi alla sua esclusione
 - sulle offerte tecniche che avranno superato lo sbarramento di cui sopra, qualora nessuna di esse abbia già raggiunto il punteggio complessivo massimo di 85 punti, effettuerà la riparametrazione, attribuendo alla migliore offerta il punteggio più alto (85) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre
 - escluderà dalla gara i concorrenti che presenteranno offerte superiori all'importo complessivo posto a base di gara o offerte parziali o sottoposte a condizioni o riserve
 - in caso di offerta pari all'importo a base di gara non sarà assegnato alcun punteggio per la parte economica
 - procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell'offerta tecnica relativa al progetto educativo. In caso di ulteriore parità, si procederà ad un'ulteriore richiesta di ribasso sull'offerta economica.
8. La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare l'appalto per preminenti ragioni d'interesse pubblico. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dare luogo ad alcuna pretesa a qualsiasi titolo.

ART. 9 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che, in base ai costi dichiarati della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023, appaia anormalmente bassa.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, ai fini della valutazione di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante richiede spiegazioni per iscritto all'operatore economico, secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs n. 36/2023.
3. La Stazione Appaltante esclude l'offerta nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- I. L'aggiudicazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:
 - 1) elementi di natura qualitativa (**offerta tecnica**): fino a 85 punti su 100 così ripartibili:
fino a 45 punti su 85 per il progetto educativo, valutando i seguenti elementi:

I. PROGETTO EDUCATIVO			
	Criteri	Punteggi	Coefficienti
I.1	Metodologie adottate per gli interventi, tenuto anche conto dell'età e dei bisogni specifici dei bambini	Max punti 25	1 – ottima rispondenza alle finalità del servizio, come delineate nel capitolato 0,75- rispondenza più che adeguata alle finalità del servizio, come delineate nel capitolato 0,50 – rispondenza adeguata alle finalità del servizio, come delineate nel capitolato 0,25 – parziale rispondenza alle finalità del servizio, come delineate nel capitolato 0 – le metodologie non corrispondono alle finalità del servizio, come delineate nel capitolato
I.2	Modalità di collaborazione con le famiglie e le varie realtà territoriali di riferimento	Max punti 20	1 – modalità ottime 0,75 – modalità più che adeguate 0,50 – modalità adeguate 0,25 – modalità parzialmente adeguate 0 – modalità non adeguate
		tot 45	

fino a 40 punti su 85 per il progetto organizzativo, valutando i seguenti elementi:

2. PROGETTO ORGANIZZATIVO			
	Criteri	Punteggi	Coefficienti
2.1	Numero di operatori che l'appaltatore s'impegna ad impiegare nel servizio in possesso del diploma di laurea nella classe L-19 rispetto al numero totale di operatori previsti dall'art. 3, comma 8 del presente capitolato pari a 328 (fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato)	Max punti 7	I punteggi vengono attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula $V(a)_i = R_a/R_{max}$. Viene attribuito il coefficiente pari ad I al concorrente che indica il numero più alto. Tale coefficiente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. A tale numero sono proporzionati i valori offerti dagli altri concorrenti.
2.2	Numero di operatori che l'appaltatore s'impegna ad impiegare nel servizio con comprovata esperienza di almeno 120 giorni complessivi nel settore della disabilità rispetto al numero totale di operatori previsti dall'art. 3, comma 8 del presente capitolato pari a 328 (fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato)	Max punti 7	I punteggi vengono attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula $V(a)_i = R_a/R_{max}$. Viene attribuito il coefficiente pari ad I al concorrente che indica il numero più alto. Tale coefficiente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. A tale numero sono proporzionati i valori offerti dagli altri concorrenti.
2.3	Numero di operatori che l'appaltatore s'impegna ad impiegare nel servizio con formazione specifica di almeno 120 giorni nell'arco di un anno rispetto al numero totale di operatori previsti dall'art. 3, comma 8 del presente capitolato pari a 328 (fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato)	Max punti 7	I punteggi vengono attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula $V(a)_i = R_a/R_{max}$. Viene attribuito il coefficiente pari ad I al concorrente che indica il numero più alto. Tale coefficiente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. A tale numero sono proporzionati i valori offerti dagli altri concorrenti.
2.4	Modalità di selezione e reclutamento del personale, ivi compreso quello supplente, in relazione ai tempi di avvio del servizio e alla verifica dei titoli di studio ed esperienziali previsti/dichiarati	Max punti 4	I – modalità massimamente efficienti 0,75 – modalità più che efficienti 0,50 – modalità efficienti 0,25 – modalità parzialmente efficienti 0 – modalità non efficienti

2.5	Piano di formazione del personale impiegato nel servizio antecedente l'avvio del servizio ed <i>in itinere</i> , comprensivo della formazione obbligatoria e con evidenza delle formazioni specialistiche	Max punti	4	1 - il piano di formazione è ottimo, tenuto conto delle finalità del servizio 0,75 - il piano di formazione è più che adeguato, tenuto conto delle finalità del servizio 0,50 - il piano di formazione è adeguato, tenuto conto delle finalità del servizio 0,25 - il piano di formazione è parzialmente adeguato, tenuto conto delle finalità del servizio 0 - il piano di formazione non è adeguato, tenuto conto delle finalità del servizio
2.6	Organizzazione dei rapporti con la Stazione Appaltante e con i gestori dei centri estivi	Max punti	4	1 - organizzazione ottima 0,75 - organizzazione più che adeguata 0,5 - organizzazione adeguata 0,25 - organizzazione parzialmente adeguata 0 - organizzazione non adeguata
2.7	Sistema e strumenti di monitoraggio, valutazione e controllo della qualità del servizio, nonché sistema e strumenti di rendicontazione degli interventi erogati	Max punti	2	1 - sistema e strumenti ottimi 0,75 - sistema e strumenti più che adeguati 0,50 - sistema e strumenti adeguati 0,25 - sistema e strumenti parzialmente adeguati 0 - sistema e strumenti non adeguati
2.8	Risorse strumentali a carico dell'operatore economico messe a disposizione del servizio	Max punti	5	1 - le risorse descritte risultano massimamente adeguate 0,75 - le risorse descritte risultano più che adeguate 0,50 - le risorse descritte risultano adeguate 0,25 - le risorse descritte risultano parzialmente adeguate 0 - le risorse descritte non risultano adeguate
		tot	40	

2) elementi di natura quantitativa (**prezzo**): fino a 15 punti su 100.

2. L'offerta tecnica composta dal progetto educativo e dal progetto organizzativo, inclusi gli eventuali allegati, deve essere composta al massimo da 8 facciate in formato A4 con un numero massimo di 40 righe per facciata, utilizzando, per il corpo del testo, il carattere ARIAL di dimensione non inferiore a 12. I margini sinistro e destro del foglio non dovranno essere inferiori a 25 millimetri. Ulteriori facciate o documenti allegati non saranno oggetto di valutazione.

ART. 11 AMMISSIONE ALLA GARA - REQUISITI

- I. La gara è aperta a:
 - a) imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative
 - b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
 - c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro

- d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
 - e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile
 - f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 -ter del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5
 - g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
2. L'ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può fare parte di altri raggruppamenti.
3. I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023
 - b) Requisiti di ordine speciale:
 - Idoneità professionale: si applica l'art. 100, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023
 - Capacità economica e finanziaria: aver sviluppato, nel triennio 2021-2023, un fatturato globale pari ad almeno il valore stimato del presente appalto (art. 100, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023)
 - Capacità tecnica e professionale: aver eseguito, nel triennio 2021-2023, contratti aventi ad oggetto servizi educativi e socio-educativi rivolti a minori con disabilità, anche a favore di soggetti privati (art. 100, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023)

La comprova dei requisiti di cui al punto b) è fornita secondo le modalità descritte nell'allegato V della Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023.

4. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento o consorzio. I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

- 1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
- 2. In materia di subappalto, si applica l'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 13 GARANZIE DEFINITIVE

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente Capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 15 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
3. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente Capitolato sul corrispettivo d'appalto.
4. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 14 RESPONSABILITÀ' E ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

1. L'appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico – senza riserve ed eccezioni – ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero alla Stazione Appaltante, ai bambini con disabilità destinatari del servizio o a terzi comunque denominati e a cose.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo RCT una polizza di RCT Responsabilità Civile Terzi avente il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale catastrofale di Euro 6.000.000,00.- per sinistro, di cui Euro 2.000.000,00.- per persone ed Euro 1.000.000,00.- per cose/animali. La durata della polizza sarà quella del presente appalto. La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.

ART. 15 TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e a tal fine fornirà all'appaltatore copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in cui avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (in seguito DUVRI).

2. La Stazione Appaltante si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
3. La quantificazione dei costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore volti a ridurre/eliminare i rischi interferenziali connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto di quanto contenuto nel DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal committente, non possono essere soggetti al ribasso.
4. Tutte le attività descritte nel presente capitolato – che comportino o meno compresenza di personale comunale operativo – dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì per ciò che attiene alla sicurezza quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali, che verrà comunque allegato al contratto.
5. In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, si precisa che tutte le attività lavorative previste in relazione al presente appalto dovranno essere eseguite secondo quanto contemplato in un piano di sicurezza redatto dall'appaltatore, da produrre obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio, e contenente almeno i seguenti punti:
 - Nominativo del datore di lavoro
 - Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - Nominativo di un referente delegato dall'appaltatore per i rapporti fra committente ed appaltatore anche per l'applicazione di modelli organizzativi, attività e procedure comuni al fine della eliminazione/riduzione dei cosiddetti rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore notizia o intervento relativi alla sicurezza e salute comuni
 - Nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se eletti o designati
 - Nominativi dei lavoratori (sia dipendenti che soci) incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza in genere
 - Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative
 - Descrizione degli impianti, attrezzature, macchine e veicoli previsti per l'esecuzione dell'appalto – di cui l'appaltatore abbia il possesso a qualsiasi titolo - con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi; non rientrano in questo punto impianti, attrezzature, macchine e veicoli di proprietà della Stazione Appaltante concessi a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività in parola
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – degli eventuali dispositivi di protezione individuale e collettiva dati in dotazione ai propri dipendenti e/o soci
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – dei protocolli di sorveglianza sanitaria e delle vaccinazioni obbligatorie, se previste
 - Indicazione sintetica dei contenuti degli interventi informativi, formativi e di addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attuati nei confronti dei lavoratori (sia dipendenti che soci).
6. Il predetto piano di sicurezza dovrà altresì prevedere l'impegno dell'appaltatore a consultare preventivamente la Stazione Appaltante in merito a qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel medesimo piano di sicurezza che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con

personale del Comune, nonché a informare senza indugio la Stazione Appaltante in merito a:

- eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nei precedenti punti
 - situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati
 - incidenti ed infortuni, anche di lieve entità, occorsi agli utenti nello svolgimento dell'attività, mediante invio di un modulo appositamente predisposto, da consegnarsi al referente della Stazione Appaltante secondo modalità e tempi che verranno concordati fra le parti in fase di avvio delle attività oggetto dell'appalto.
7. L'appaltatore ha l'obbligo di cooperare per la gestione della sicurezza con il datore di lavoro committente e con l'appaltatore del servizio di centro estivo. A tal fine, la Stazione Appaltante fornirà all'aggiudicatario del presente appalto il Piano di sicurezza prodotto dall'appaltatore del servizio di centro estivo.
8. Nel caso siano previste attività esterne alle strutture sedi del servizio oggetto del presente appalto con relativo impiego di automezzi dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi pubblici o vettori autorizzati o mezzi propri adeguati e condotti da personale in possesso delle specifiche patenti di abilitazione.
9. Nell'espletamento del servizio, il personale dell'appaltatore (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/2008.

ART. 16 PENALITÀ'

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'appaltatore una penale calcolata in misura giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
- mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio medesimo: euro 250,00.-
 - mancato rispetto degli orari di servizio del personale: euro 100,00.-
 - mancato rispetto di un elemento di natura qualitativa dichiarato nell'offerta tecnica: euro 300,00.-
 - abbandono temporaneo del servizio: euro 500,00.-
 - mancata sostituzione del personale che, a giudizio della Stazione Appaltante, non sia ritenuto in grado di garantire gli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato e dal profilo professionale, entro il termine perentorio di 10 giorni: euro 200,00.- per ciascun giorno di ritardo

3. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'entità delle penali di cui al presente articolo non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'ammontare netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del presente Capitolato.
5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - l'importo totale delle penalità supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale
 - mancata reintegrazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 13, comma 2 del presente capitolato
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore
 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
 - mancata osservanza delle norme di materia di subappalto
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
 - mancata osservanza degli obblighi di condotta di cui all'art. 19, comma 1 del presente capitolato
 - mancata resa della dichiarazione di cui all'art. 19, comma 2 del presente capitolato

Nei casi di cui sopra, la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, via PEC o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penalità.

3. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.
4. Il contratto d'appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative.

ART. 18

PATTO DI INTEGRITA'

1. Le clausole del Patto di Integrità, allegato al presente Capitolato, con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 19

OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 20

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante, dopo aver effettuato le verifiche dei requisiti di partecipazione prescritti ed aver disposto l'aggiudicazione, procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 36/2023.

ART. 21

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 22

SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 23 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del servizio avverrà in due tranches dietro presentazione di regolare documentazione contabile: acconto pari al 30% a fine luglio e relativo saldo a fine servizio.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a

COMUNE DI TRIESTE
Codice Univoco Ufficio **B87H10**
Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteposando al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

4. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 24
NORMA FINALE

- I. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MANUELA SALVADEI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 10/04/2024 16:47:45